

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 gennaio 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2022, n. 3.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti. (22R00500) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2022, n. 091/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto alberghi diffusi nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture ai sensi dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile, verso una economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa). (22R00512) Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2022, n. 092/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti,

strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69-bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0245/Pres. (22R00513) Pag. 13


REGIONE EMILIA-ROMAGNA


LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 18.

Sostituzione del Presidente da parte del Vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi - modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna). (22R00510) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2022, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)) e all'allegato n. 1 della legge regionale 5 maggio 2016, n. 6. (22R00511) Pag. 15





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2022, n. 3.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 29 aprile 2022).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Art. 1.

Disposizioni in materia di tutela dei giochi tradizionali valdostani. Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53

1. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 11 agosto 1981, n. 53 (Disciplina e tutela dei giochi tradizionali valdostani), le parole: «e "tsan"» sono sostituite dalle seguenti: «,"tsan" e, fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente, "morra"».

2. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 53/1981, le parole: «e "tsan"» sono sostituite dalle seguenti: «,"tsan" e "morra"».

Art. 2.

Disposizioni in materia di classificazione delle aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33

1. Al comma 3 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), le parole: «, ivi compresa la cessazione dell'attività,» sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 33/1984, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La cessazione dell'esercizio dell'attività è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio.»

3. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 33/1984, è inserito il seguente:

«5-bis. La violazione di quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 3-bis, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.»

4. Al comma 7 dell'art. 12 della legge regionale n. 33/1984, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 5-bis».

Art. 3.

Disposizioni in materia di esercizio dell'attività commerciale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), è aggiunto il seguente:

«3-bis. La cessazione dell'esercizio dell'attività è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/1999, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nell'autorizzazione, è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio.»

3. Dopo il comma 4-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 12/1999, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«4-ter. La cessazione dell'esercizio dell'attività è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio.»

4. Il comma 1 dell'art. 11-ter della legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque eserciti una delle attività commerciali di cui agli articoli 4, comma 1, o 5, commi 1 e 2, senza, rispettivamente, aver presentato la SCIA o aver ottenuto l'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.»

5. Il comma 2 dell'art. 11-ter della legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque eserciti una delle attività commerciali di cui agli articoli 4, comma 1, o 5, commi 1 e 2, in violazione di quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 4, comma 3, o 5, comma 4-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.»

6. Dopo il comma 2 dell'art. 11-ter della legge regionale n. 12/1999, come sostituito dal comma 5, è inserito il seguente:

«2-bis. La violazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 3-bis, e 5, comma 4-ter, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.»

Art. 4.

Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), le parole: «e di tsan» sono sostituite dalle seguenti: «, di tsan e di morra».

2. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 3/2004, le parole: «e di tsan» sono sostituite dalle seguenti: «, di tsan e di morra».



Art. 5.

Disposizioni in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale n. 10 luglio 1996, n. 13), dopo le parole: «su area pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e privata, in forma temporanea».

2. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2006, dopo le parole: «ivi organizzati» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto, per i *bed & breakfast – Chambre et petit déjeuner*, dall'art. 16-bis, comma 2-ter, lettera *a*), della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2006, è aggiunto il seguente:

«7-bis. La cessazione dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico.».

4. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2006 è sostituito dal seguente:

«3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 7-bis, 14, commi 3 e 5, e 15 comporta, a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.».

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 2 e 3 dell'art. 4, la lettera *a*) del comma 1 dell'art. 8 e il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2006;

b) i commi 2 e 3 dell'art. 3 e l'art. 10 della legge regionale n. 25 maggio 2015, n. 13 (legge europea regionale 2015).

Art. 6.

Disposizioni in materia di mutui a favore delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 19, e 24 aprile 2019, n. 5

1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 4 settembre 2001, n. 19 (*Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali*), è aggiunto il seguente:

«3-ter. I contratti dei mutui concessi dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2020 devono essere sottoscritti, con contestuale erogazione anche parziale, entro la data del 30 giugno 2023, pena la revoca del mutuo concesso.».

2. Dopo il comma 3-ter dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2001, è aggiunto il seguente:

«3-quater. I contratti dei mutui concessi dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2020, relativi alle spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere *a*) e *b*), devono essere sottoscritti, con contestuale erogazione anche parziale, entro la data del 30 giugno 2023, pena la revoca del mutuo concesso.».

3. Dopo il comma 3-quater dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2001, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«3-quinquies. I contratti dei mutui concessi dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2020, relativi alle spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), devono essere sottoscritti, con contestuale erogazione in unica soluzione, entro la data del 30 giugno 2023, pena la revoca del mutuo concesso. Tale scadenza è differita al 30 giugno 2024 se la concessione del mutuo relativo alle spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), è contestuale alla concessione di un mutuo relativo alle spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere *a*) e *b*).».

4. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 24 aprile 2019, n. 5 (*Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni*), è sostituito dal seguente:

«6. Con riferimento ai mutui concessi, a valere sulla legge regionale n. 19/2001, in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stato stipulato il relativo contratto, lo stesso deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione, anche parziale, entro il 31 gennaio 2023.».

5. Il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2019 è sostituito dal seguente:

«7. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i termini per l'erogazione a saldo dei mutui concessi a valere sulla legge regionale n. 19/2001 in data antecedente al 15 aprile 2017 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato stipulato il relativo contratto ovvero sia stato stipulato il relativo contratto con erogazione solo parziale.».

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 8 della legge regionale n. 21 dicembre 2020, n. 14 (*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni*);

b) il comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 16 giugno 2021, n. 15 (*Assessment al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023*).

Capo II


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE

Art. 7.

Disposizioni in materia di società partecipate. Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 17 agosto 1987, n. 81 (*Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica*), è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soci, nel rispetto della normativa statale di riferimento in materia di esercizio del controllo analogo congiunto,



INVA S.p.a. è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui un Presidente, alla cui nomina provvede l'assemblea dei soci.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 81/1987, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La giunta regionale designa due membri, tra cui il Presidente del Consiglio di amministrazione, anche in rappresentanza dei soci enti pubblici dipendenti o interamente partecipati dalla Regione. Il Comune di Aosta e l'Azienda USL Valle d'Aosta designano un membro ciascuno. Gli enti locali e le loro forme associative designano un membro anche per conto degli enti da essi dipendenti o interamente partecipati.»

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di INVA S.p.a., di cui all'art. 5 della legge regionale n. 81/1987, in scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea dei soci provvede ad adeguare lo statuto di INVA S.p.a. alle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 81/1987, come sostituito e introdotto rispettivamente dai commi 1 e 2 del presente articolo. Fino alla nomina del nuovo organo, resta in carica il Consiglio di amministrazione nominato ai sensi della normativa previgente.

Art. 8.

Disposizioni in materia di operazioni societarie di Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.a. (C.V.A. S.p.a.). Modificazione alla legge regionale 13 ottobre 2021, n. 26

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 13 ottobre 2021, n. 26 (Disposizioni in materia di operazioni societarie di Compagnia Valdostana delle Acque - *Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.a. (C.V.A. S.p.a.)*), le parole: «450 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE DEL LAVORO

Art. 9.

Disposizioni in materia di piste da sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9

1. Dopo il comma 7-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), è aggiunto il seguente:

«7-ter. Nel caso di riclassificazione di una pista esistente per modifica del tracciato o di altre caratteristiche morfologiche, resta valida, ai fini dell'esercizio della pista, la classificazione precedente, sino a quando siano mantenute le caratteristiche originarie.»

Art. 10.

Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7

1. Alla lettera d) del comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), le parole: «lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)».

2. Alla lettera e) del comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 7/2003, le parole «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera f)».

Art. 11.

Disposizioni in materia di concessione di impianti a fune. Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), è aggiunta la seguente:

«f-bis) della documentazione attestante la segnalazione alle autorità e agli enti civili e militari competenti in materia di controllo della sicurezza della navigazione aerea dell'impianto che realizza la linea, se costituisce ostacolo alla navigazione aerea.»

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2008 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli impianti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), contestualmente alla domanda di concessione, è presentata alla struttura regionale competente in materia di VIA la relativa istanza e la documentazione prevista, ai fini dell'espressione sulla compatibilità ambientale del progetto, da rilasciarsi, secondo le procedure previste dalla normativa di settore, nell'ambito di un procedimento integrato finalizzato all'emissione di un provvedimento autorizzatorio unico regionale, laddove previsto.»

3. I commi 3 e 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2008 sono abrogati.

4. La lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2008 è sostituita dalla seguente:

«c) promuovere l'adozione di provvedimenti e di pareri da parte delle strutture regionali competenti in materia di interferenza e compatibilità con gli ambiti inedificabili di cui agli articoli da 33 a 37 della legge regionale n. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), tutela paesaggistica, pianificazione territoriale, tutela archeologica, forestazione, tutela idrogeologica, nonché di provvedimenti e di pareri di ogni altra autorità eventualmente interessata o competente;»

5. Al comma 4 dell'art. 28 della legge regionale n. 20/2008, le parole «, previa segnalazione alle autorità competenti in materia di navigazione aerea» sono soppresse.



Art. 12.

Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative. Abrogazione del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi concessi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2011 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Disposizioni in materia di energia. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è aggiunta la seguente:

«c-bis) siano venuti meno i presupposti per l'erogazione valutati da Finaosta S.p.a.».

2. Il comma 7 dell'art. 51 della legge regionale n. 13/2015 è abrogato.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 13/2015, è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi di impianti idroelettrici e geotermici a circuito aperto, soggetti ad autorizzazione unica, la concessione o la sub concessione per l'utilizzo delle acque pubbliche, qualora non siano ancora state acquisite da parte del richiedente, sono acquisite nell'ambito della conferenza dei servizi. In tal caso, i termini per la conclusione del procedimento di cui all'art. 51 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione necessaria.».

4. Al comma 5 dell'art. 52 della legge regionale n. 13/2015, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni».

5. Il primo periodo del comma 7 dell'art. 52 della legge regionale n. 13/2015 è sostituito dal seguente: «Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle aree o dell'immobile su cui sono ubicati l'impianto e le opere connesse.».

6. Dopo l'art. 61 della legge regionale n. 13/2015, è inserito il seguente:

«Art. 61-bis (*Vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*). — 1. La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 52 compete ai Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 75 della legge regionale n. 11/1998, al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte dei Comuni, dei provvedimenti di cui al titolo VIII della legge regionale

n. 11/1998, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore. Gli eventuali procedimenti di cui all'art. 84 della legge regionale n. 11/1998 ricadono nella competenza del Comune per quanto attiene agli interventi riconducibili al novero delle modifiche non sostanziali di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011 e in quella della Regione nei restanti casi.

3. Ove le irregolarità riscontrate concernano impianti realizzati in aree soggette a regimi di tutela ambientale, i provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati previo parere delle autorità competenti alla gestione dei vincoli.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono immediatamente trasmessi agli enti competenti al rilascio del titolo autorizzativo necessario per la realizzazione dell'impianto, per gli adempimenti di propria competenza, ivi inclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 62, comma 9.

5. I provvedimenti di cui al comma 2 sono immediatamente trasmessi al gestore dei servizi energetici da parte degli enti competenti al rilascio del titolo autorizzativo necessario per la realizzazione dell'impianto.».

Art. 14.

Disposizioni in materia di investimenti. Modificazione alla legge regionale n. 15/2021

1. Al secondo periodo del comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 15/2021, le parole: «entro il termine massimo di un anno dalla data di presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE E PATRIMONIO

Art. 15.

Disposizioni in materia di alienazione di beni immobili. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68


1. L'art. 4 della legge regionale n. 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Procedure*). — 1. Il Comune interessato all'acquisizione di un bene immobile di proprietà regionale, ubicato nel proprio territorio, deve presentare domanda presso la struttura regionale competente in materia di patrimonio, corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-illustrativa con allegata planimetria catastale che individui con esattezza il bene oggetto di cessione;

b) deliberazione del competente organo comunale concernente l'autorizzazione a presentare la richiesta di acquisto;

c) dichiarazione concernente la destinazione finale del bene, completa di relazione riguardante la relativa fattibilità;



d) previsione di spesa e piano finanziario per la copertura degli oneri che il Comune deve sostenere, accompagnato da attestazione di disponibilità;

e) previsione di spesa e piano finanziario per la copertura degli oneri di gestione delle attività previste nell'immobile richiesto.

2. Le domande sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio che acquisisce, anche mediante indizione di apposita conferenza di servizi secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i pareri dei dirigenti delle strutture regionali competenti in relazione alla natura, tipologia e destinazione del bene richiesto.

3. È consentita la consultazione del Comune interessato o di altri soggetti, nonché l'acquisizione di documenti, dati e informazioni presso gli uffici regionali e comunali.

4. L'accoglimento della richiesta di acquisizione è deliberato dalla giunta regionale.».

Art. 16.

Disposizioni in materia di beni regionali. Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12

1. L'alinea del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente: «La concessione è assentita con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia, salvo quanto stabilito al comma 4. L'atto di concessione deve indicare:».

2. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, la concessione è deliberata dalla giunta regionale, su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia.»

3. Al comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/1997, le parole: «La giunta regionale delibera la revoca della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «La revoca della concessione è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia».

Art. 17.

Disposizioni in materia di IRAP. Modificazioni alle leggi regionali 11 dicembre 2015, n. 19, e 22 dicembre 2021, n. 37

1. I commi 2 e 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), sono abrogati.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, il regime di esenzione dal pagamento dell'IRAP di cui al comma 1 è esteso anche alle Aziende

pubbliche di servizi alla persona (ASP), fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.».

Art. 18.

Disposizioni in materia di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione. Modificazione alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 32

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 22 novembre 2021, n. 32 (Disposizioni in materia di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o erogati dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS)».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 19.

Disposizioni in materia di elezioni comunali. Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4

1. Il comma 2-bis dell'art. 14-bis della legge regionale n. 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per le cause ostative alla candidatura alle cariche di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di incandidabilità.».

2. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è designato dal Presidente del Tribunale, entro il trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, fra le persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale iscritte nell'elenco previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine, il Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventivamente, al Presidente della Corte d'appello di Torino stralcio dell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, relativamente ai nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei Comuni della regione Valle d'Aosta.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 4/1995, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, gli uffici di scrutinio e l'ufficio centrale può essere presentata, entro il giovedì precedente le elezioni, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune.».



Art. 20.

Disposizioni in materia di segretari degli enti locali. Modificazione alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46

1. Al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale n. 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei soggetti già risultati idonei in precedenti concorsi espletati per il reclutamento di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

Art. 21.

Disposizioni in materia di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8

1. Al comma 1 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: «e dall'art. 1, comma 828, della legge n. 178/2020» sono sostituite dalle seguenti: «, dall'art. 1, comma 828, della legge n. 178/2020 e dall'art. 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)», e le parole: «dagli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dagli anni 2022, 2023 e 2024».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 22.

Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

1. Al comma 5-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale n. 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), le parole: «che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella predetta categoria» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 59 della legge regionale n. 22/2010, dopo le parole: «per la copertura del posto vacante», sono inserite le seguenti: «, mediante inserimento dello stesso nel piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 3, comma 3, lettera d)».

Art. 23.

Disposizioni in materia di finanziamento delle spese relative al personale delle istituzioni scolastiche trasferito agli enti locali. Modificazione alla legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30

1. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 13 dicembre 2011, n. 30 (legge finanziaria per gli anni 2012/2014), è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2022, il trasferimento agli enti locali di cui al comma 1 è correlato alle spese sostenute sia per i dipendenti in servizio presso le istituzioni scolastiche sia per i servizi esternalizzati necessari per lo svolgimento di attività analoghe a quelle svolte dai suddetti dipendenti. L'ammontare del trasferimento è pari alla spesa annuale effettivamente sostenuta dagli enti locali e non può, comunque, essere superiore al costo corrispondente al numero dei dipendenti trasferiti dalla Regione agli enti locali dal 1° gennaio 2010 ai sensi delle leggi regionali n. 54/1998 e 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali). Con deliberazione della giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sono definite le modalità per la determinazione del trasferimento.».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE,
RISORSE IDRICHE, TERRITORIO E FOSSILI

Art. 24.

Disposizioni in materia di demanio idrico. Modificazione alla legge regionale 8 novembre 1956, n. 4

1. Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 8 novembre 1956, n. 4 (Norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«1. Compete al Presidente della Regione provvedere con decreto:

a) su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione del demanio idrico:

1) alla reiezione delle domande di concessione o di subconcessione per l'utilizzazione, per qualsiasi scopo, delle acque pubbliche di cui dispone la Regione, nonché alla reiezione delle domande di varianti di cui all'art. 2;

2) al rilascio delle concessioni e subconcessioni relative alle acque di cui dispone la Regione o per appartenenza al suo demanio o per concessione legislativa;

b) in esecuzione di conformi delibere della giunta regionale, alla declaratoria di decadenza delle concessioni e subconcessioni assentite dalla Regione, secondo la



procedura di cui all'art. 55 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).».

Art. 25.

Disposizioni in materia di infrastrutture di interesse regionale. Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16

1. L'alinea del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), è sostituito dal seguente: «L'attività di classificazione di una infrastruttura tra quelle di interesse regionale prevede la verifica di coerenza e adeguatezza con la pianificazione regionale in ambito turistico-sportivo, demandata alla valutazione di una specifica commissione, da istituire con deliberazione della Giunta regionale, costituita da un dirigente dell'assessorato regionale competente in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, o suo delegato, e un dirigente dell'assessorato regionale competente in materia di turismo e sport, o suo delegato. La commissione, ai cui lavori partecipa, con funzioni consultive e a titolo gratuito, anche il Presidente del comitato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o suo delegato, valuta i seguenti elementi:».

Art. 26.

Registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e di minerali da collezione. Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 10

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 15 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione), le parole: «al Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «all'assessore regionale competente».

2. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2008, le parole: «dal Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'assessore regionale competente».

Art. 27.

Disposizioni in materia di interventi edilizi semplificati. Modificazioni alla legge regionale n. 8/2020

1. In considerazione della necessità di prevedere un adeguato periodo transitorio volto ad assicurare che gli interventi edilizi semplificati, realizzati durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'art. 78 della legge regionale n. 8/2020, possano essere rimossi o, nei casi ivi previsti, mantenuti anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, sono apportate, al richiamato art. 78 della legge regionale n. 8/2020, le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 4, le parole: «sino al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino a duecentodieci giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

b) all'alinea del comma 6, le parole: «sino al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino a duecentodieci giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

c) al comma 11-*bis*, le parole: «oltre il 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «oltre duecentodieci giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

d) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. L'eventuale mantenimento, oltre i duecentodieci giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, degli allestimenti temporanei di cui ai commi 4, lettere a) e b), e 6, lettere a) e b), ove conformi alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, è subordinato alla presentazione al SUEL, entro il medesimo termine, della richiesta di autorizzazione all'allestimento di *dehors*.»;

e) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. L'eventuale mantenimento, oltre i duecentodieci giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dell'utilizzo del locale contiguo di cui ai commi 4, lettera c), e 6, lettera c), qualora costituisca mutamento di destinazione d'uso, è assentibile entro il medesimo termine, ove conforme alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, previa presentazione, al Comune o al SUEL, della richiesta di permesso di costruire ai sensi degli articoli 60 e 60-*bis* della legge regionale n. 11/1998.».

2. In adeguamento agli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 78, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 8/2020, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 21/2022, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli interventi edilizi che abbiano ottenuto, ove previsto, i pareri e le autorizzazioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), ferme restando le misure di semplificazione previste dalla normativa statale in materia edilizia.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

Art. 28.


Disposizioni in materia di pesca. Modificazione alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34

1. Dopo il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La giunta regionale, entro il 15 febbraio di ogni anno, su proposta dell'assessore regionale competente, sentito il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta, approva il calendario ittico; tale calendario indica:

a) le specie pescabili e le relative modalità di prelievo;

b) i periodi, le giornate e gli orari di pesca;



c) le zone in cui è vietata la pesca e quelle in cui vige un regime particolare di pesca;

d) ogni altra indicazione ritenuta utile al fine di una corretta attività alieutica.».

Art. 29.

Disposizioni in materia di caccia. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), dopo le parole: «propriamente detti» sono inserite le seguenti: «, alle nutrie».

2. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 33-ter della legge regionale n. 64/1994, le parole: «di oblazione o» sono soppresse.

Art. 30.

Disposizioni in materia di indennizzo per danni al patrimonio zootecnico. Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17

1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 15 giugno 2010, n. 17 (Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure preventive), è aggiunto il seguente:

«4-bis. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi di cui al presente articolo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione dei medesimi.».

Capo IX

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 31.

Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

1. Al comma 1 dell'art. 62-sexies della legge regionale n. 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), le parole: «Ai sensi dell'art. 82, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 82, comma 7».

Art. 32.

Modificazioni alla legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 28 ottobre 2021, n. 30 (Disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica), è sostituito dal seguente:

«2. Restano ferme le disposizioni statali nelle materie di competenza, ivi compresa quella relativa alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché, per

tutto quanto non disposto dalla presente legge e per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, le disposizioni e le semplificazioni procedurali previste dalla normativa statale e regionale di settore.».

2. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2021, le parole: «oltre al proponente» sono soppresse.

3. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 30/2021 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, è sostituita da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 qualora gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, non interessino uno dei seguenti beni:

a) aree archeologiche tutelate ai sensi dell'art. 142, lettera m), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e della legge regionale n. 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);

b) edifici e manufatti tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e della legge regionale n. 56/1983;

c) edifici pubblici con più di settanta anni per i quali non sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale o sia stato riconosciuto l'interesse culturale ed edifici appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

d) sentieri e percorsi di valore storico individuati nei piani regolatori generali comunali e nel piano territoriale paesistico;

e) il demanio idrico regionale, nei casi in cui sia necessaria la preventiva acquisizione dell'autorizzazione idraulica di cui al regio-decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

f) altre aree o beni in ordine ai quali sia necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni o strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.».

4. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2021, le parole: «, oltre agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,» sono soppresse.

Capo X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.



Art. 34.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*.

Aosta, 28 aprile 2022

LAVEVAZ

(*Omissis*)

22R00500

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2022, n. 091/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto alberghi diffusi nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture ai sensi dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile, verso una economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa).

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO 20 del 29 luglio 2022*).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) con la quale la Regione ha delineato una serie di misure a sostegno del tessuto produttivo, alla valorizzazione del commercio e alla promozione del turismo in considerazione dell'emergenza epidemologica COVID-19, adottando misure idonee a fronteggiare la crisi economica che investe il settore produttivo regionale e la sua concreta ripartenza;

Visto, in particolare, l'articolo 35, comma 5, della sopra citata legge regionale 3/2021, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata, per il tramite di PromoTurismo FVG, a concedere specifici contributi ai soggetti gestori degli alberghi diffusi, finalizzati alla messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione dello specifico prodotto turistico, nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture;

Rilevato che l'articolo 4 della sopracitata legge regionale 3/2021 stabilisce che gli incentivi previsti dalla legge stessa vengano concessi secondo le modalità e i criteri fissati da un regolamento di attuazione;

Visto il testo del "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto alberghi diffusi nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa))", e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su Conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1003 di data 8 luglio 2022;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto alberghi diffusi nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture, ai sensi dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa))", nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto alberghi diffusi nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture ai sensi dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile, verso economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto alberghi diffusi nonché alla valoriz-



zazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture ai sensi dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile, verso una economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa) di seguito denominata legge.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo i soggetti gestori degli alberghi diffusi di cui all'articolo 22, comma 7, legge regionale 9 dicembre 2016, n. 2, n. 21.

Art. 3.

Regime di aiuto applicabile

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, del 19 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione dello stesso i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo paragrafo di tale regolamento dell'Unione europea.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento dell'Unione europea di cui al comma impedisce la concessione dei contributi.

5. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Art. 4.

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) interventi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto albergo diffuso. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

— fidelizzazione dei nuovi clienti al prodotto albergo diffuso per far scoprire le diverse località della regione Friuli Venezia Giulia;

— progetti ed attività per la valorizzazione del turismo sostenibile;

— valorizzazione del brand "Io sono Friuli Venezia Giulia";

— azioni a sostegno della distribuzione e vendita di prodotti locali a filiera corta.

— sostegno e messa in rete dell'offerta di intrattenimento per gli ospiti della località comprese le spese sostenute per la gestione del sito internet e per le consulenze esterne soggette a ritenuta d'acconto o a ritenuta d'acconto e IVA;

— realizzazione eventi volti alla valorizzazione delle specificità locali.

b) interventi per la valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

— progetti incentrati sull'accoglienza di specifici target (es. famiglie, cicloturisti, bikers, escursionisti...);

— organizzazione di iniziative culturali, popolari ed enogastronomiche per la valorizzazione dei prodotti tipici della zona, dell'artigianato locale, delle tradizioni, anche didattiche, sportive ed escursionistiche del luogo;

— organizzazione e gestione di iniziative di marketing turistico e di iniziative promozionali e pubblicitarie individuali.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili le seguenti spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda:

a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali del prodotto turistico;

b) promozione sui media;

c) compensi per attività di consulenza;

d) compensi per forniture di beni e servizi;

e) rimborsi spese a collaboratori;

f) noleggio attrezzature;

g) trasporti fino a un massimo di euro 2.000,00.

2. Non sono ammissibili le spese di investimento, gli oneri per il personale dipendente e l'imposta sul valore aggiunto salvo che la stessa rappresenti un costo.

Art. 6.

Avvio, durata e conclusione delle iniziative

1. Le date di avvio e conclusione e la durata dell'iniziativa sono definite con il provvedimento di concessione di PromoTurismoFVG sulla base delle proposte definite in sede di domanda di contributo.

Art. 7.

Intensità del contributo

1. La spesa minima ammissibile è pari a 10.000 euro, il contributo massimo è di 50.000 euro.

2. L'intensità del contributo concedibile non può superare il 70 per cento della spesa ammissibile.

3. I progetti sono finanziati fino al limite delle risorse disponibili.

Art. 8.

Cumulo dei Contributi

1. Soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.

2. Nel caso in cui l'intervento benefici di altri contributi, l'importo degli stessi viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

Art. 9.

Presentazione della domanda

1. Le domande per la concessione dei contributi, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e redatte a pena di inammissibilità su modello approvato da PromoTurismoFVG e pubblicato sul suo sito internet, nonché sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono presentate alla PromoTurismoFVG stessa, esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo promoturismo.fvg@certregione.fvg.it, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espresso in hh:mm:ss attestata dal file "datcert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.


2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa contenente:

i) la descrizione dettagliata del progetto con indicazione specifica del progetto che si intende attuare;

2) il quadro economico della spesa per la realizzazione del progetto;

3) i risultati attesi e le modalità di riscontro degli stessi;



b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013.

3. Le domande devono essere bollate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo, dovranno essere indicati gli estremi della relativa norma di esenzione.

4. Le domande si considerano validamente presentate se sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredate della documentazione richiesta oppure con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata della documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

Art. 10.

Istruttoria della domanda

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nei casi di cui al comma 3, si applica l'articolo 2, comma 7 della legge 241/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.

5. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili a contributo, sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'articolo 11.

6. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a contributo, PromoTurismoFVG, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

7. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dall'articolo 9 comma 1;

b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non è sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato;

c) il termine assegnato ai sensi del comma 3 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

d) la domanda è presentata con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 1;

e) la domanda è trasmessa alla casella di PEC diversa da quella di cui all'articolo 9, comma 1;

f) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;

g) qualora la spesa minima ammissibile risulti inferiore a 10.000 euro.

8. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale di PromoTurismoFVG dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento e indica:

a) l'Amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) la struttura competente, il domicilio digitale dell'Amministrazione, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;

d) il responsabile dell'istruttoria;

e) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione;

f) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

g) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo 82/2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;

h) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera g).

Art. 11.

Criteri di selezione e concessione del contributo

1. Il progetto, oggetto della domanda di contributo di cui al presente regolamento, è valutato con i seguenti criteri e punteggi per un massimo di 85 punti:

a) coerenza del progetto con le linee strategiche e di marketing regionali e con il piano montagna 365 da 0 a 20 punti;

b) accordi o convenzioni con soggetti terzi per la realizzazione del progetto: 3 punti per ogni convezione/accordo stipulato fino a un massimo di 15 punti;

c) appartenenza ad una rete d'impresa / consorzio o associazione di categoria: 15 punti;

d) realizzazione di servizi aggiuntivi per gli ospiti dedicati a specifici target: punti 5 per ogni servizio, fino ad un massimo di punti 20;

e) presenza di certificazioni legate al Turismo sostenibile (da 0 a 5 punti)

f) presenza di attività e processi sostenibili dimostrabili già attivati all'interno dell'impresa (da 0 a 5 punti)

g) progetti e iniziative volte all'avvio di processi di certificazione sostenibile (da 0 a 5 punti).

2. La graduatoria è approvata con provvedimento di PromoTurismoFVG, con contestuale riparto dei fondi disponibili, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 12.

Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con provvedimento di PromoTurismoFVG entro i 60 giorni successivi all'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 11, comma 2, dandone comunicazione ai richiedenti.

2. Il decreto di concessione stabilisce il totale della spesa ammessa, i termini di avvio e di conclusione dell'intervento, nonché il termine e le modalità per la presentazione della rendicontazione.

3. Il contributo è revocato e/o rideterminato nei casi di cui agli articoli 16, comma 2 e 4, 17 e 18.


Art. 13.

Variazioni

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa a contributo possono essere proposte presentando a PromoTurismoFVG, prima dello spirare del termine per la realizzazione dell'iniziativa, apposita richiesta sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contribuzione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. PromoTurismoFVG provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento del contributo concesso all'impresa beneficiaria.



Art. 14.

Proroghe e conclusione delle iniziative

1. Eventuali proroghe dell'iniziativa ammessa a contributo possono essere richieste presentando a PromoTurismoFVG apposita istanza sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata, prima dello spirare del termine per la realizzazione dell'iniziativa.

2. In ogni caso le iniziative dovranno essere concluse al massimo entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione.

Art. 15.

Presentazione della rendicontazione

La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo indicato da PromoTurismoFVG nel provvedimento di concessione del contributo. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Ai fini della rendicontazione della spesa, il beneficiario, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, presenta a PromoTurismoFVG nei termini previsti dal provvedimento di concessione e utilizzando lo schema approvato dal Direttore generale di PromoTurismoFVG, in particolare la seguente documentazione:

- a) copia dei documenti di spesa;
- b) dichiarazione che i documenti di spesa trasmessi al fine della rendicontazione sono conformi ai dati risultanti dalle documentazioni informatiche emesse ai fini fiscali;
- c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- d) una relazione sulle attività svolte e risultanti ottenuti;
- e) un prospetto riassuntivo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa;

3. la rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

4. Le spese ammissibili a contribuzione sono al netto dell'IVA tranne il caso in cui essa non rappresenti un costo.

5. PromoTurismoFVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera a).

Art. 16.

Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, PromoTurismoFVG ne dà comunicazione al soggetto beneficiario indicando le cause e assegnando un termine massimo di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

2. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

3. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione non superiore a sessanta giorni, se presentata prima della scadenza del termine stesso.

4. PromoTurismoFVG procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 13.

5. Il contributo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte di PromoTurismoFVG.

6. L'erogazione dei contributi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

7. Il contributo liquidabile non è in ogni caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

Art. 17.

Obblighi dei beneficiari

1. beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge 241/1990 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) consentire ispezioni e controlli;
- c) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 18.

Annullamento e revoca della concessione, rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1;

d) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo, ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 13;

e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso.

3. PromoTurismoFVG comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

4. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 19.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/ 2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e ai requisiti richiesti.

Art. 20.

Rinvii

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000, alla legge 241/1990, alla legge regionale 3/2021 e alla legge regionale 21/2016.



Art. 21.

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 9, comma 1, è fissato entro il 20 agosto 2022 e la graduatoria di cui all'articolo 11., secondo comma, è approvata con provvedimento di PromoTurismoFVG, con contestuale riparto dei fondi disponibili entro il 31 ottobre 2022.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

22R00512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2022, n. 092/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69-bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0245/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 29 luglio 2022 n. S020)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visto in particolare l'art. 69-bis, della citata legge regionale n. 21/2016, che prevede contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il proprio decreto del 23 ottobre 2017 n. 0245/Pres. «Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti pri-

vati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'art. 69-bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)»;

Ravvisata la necessità di una semplificazione e armonizzazione di detta procedura contributiva con l'applicazione di processi informatizzati ed in particolare per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 69-bis della legge regionale 21/2016;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'art. 69-bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0245/Pres», e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;


Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1002 di data 8 luglio 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'art. 69-bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0245/Pres», nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al «Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'art. 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)» emanato con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0245/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica dell'art. 6 del decreto
Presidente della Regione n. 245/2017*

Il comma 3 dell'art. 6 del decreto Presidente della Regione n. 245/2017 è sostituito dal seguente: — «3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari ad un'impresa unica.».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 7 del decreto
Presidente della Regione n. 245/2017*

1. L'art. 7 del decreto Presidente della Regione n. 245/2017 è sostituito dal seguente: — «Art. 7. presentazione della domanda di contributo 1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla direzione centrale competente in materia di turismo, prima dell'avvio delle iniziative, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale. L'avviso, il modello di domanda ed i relativi allegati sono approvati con decreto del direttore del servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it/> - nella sezione dedicata.

2. La domanda di contributo è trasmessa al Servizio regionale competente in materia di turismo, esclusivamente tramite il sistema Istanze on-line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi).

3. La domanda è presentata con le credenziali di accesso del legale rappresentante richiedente.

4. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

5. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui all'avviso.

6. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

7. Le domande di cui al comma 1 sono corredate da:

a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo;

b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 3, comma 2;

c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) 1407/2013;

e) dichiarazione relativa al titolo di proprietà o altro titolo relativo alla disponibilità dell'immobile riferito all'oggetto dell'intervento, al fine del rispetto del vincolo di destinazione;

f) dichiarazione indicante gli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento;

8. La documentazione di cui al comma 7 è allegata alla domanda attraverso la procedura informatizzata di cui al comma 2, con le modalità indicate nelle «Linee guida alla presentazione della domanda» pubblicate sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata.

9. La relazione di cui al comma 7, lettera a) e le dichiarazioni di cui all'art. 7 lettere d), e) e f) sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente con le seguenti modalità:

1) con firma digitale;

2) con firma autografa, apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità.»

Art. 3.

Modifica dell'art. 8 del decreto Presidente della Regione n. 245/2017

1. All'art. 8 del decreto Presidente della Regione n. 245/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 4, le parole: «dall'art. 7 comma 2» sono sostituite dalle seguenti:

«dall'art. 7, comma 5»;

b) al comma 6 le parole: «16-bis della legge regionale n. 7/2000» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.».


Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

22R00513



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 18.

Sostituzione del Presidente da parte del Vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi - modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 332 del 7 novembre 2022)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 32 della legge regionale n. 13 del 2005

1. All'art. 32 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo.»

Art. 2.

Modifica all'art. 43, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 13 del 2005

1. All'art. 43, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2005 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce a norma dell'art. 32, e ne determina gli incarichi;».

Art. 3.

Modifica all'art. 69, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2005

1. All'art. 69, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2005 la lettera a) è soppressa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 novembre 2022

BONACCINI

(Omissis).

22R00510

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2022, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)) e all'allegato n. 1 della legge regionale 5 maggio 2016, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 342 del 15 novembre 2022)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche al titolo della legge regionale n. 5 del 2015

1. Il titolo della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)) è sostituito dal seguente: «Promozione degli interventi e delle relazioni a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo».


Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 5 del 2015

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 5 del 2015 è inserito il seguente: «4-bis. La regione sostiene, facendosi promotrice presso gli organi competenti, il pieno esercizio dei diritti politici e civili degli emiliano-romagnoli nel mondo e dei loro discendenti.».

2. L'alinea del comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 5 del 2015 è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 4-bis la regione attua, promuove e sostiene:».

3. Dopo la lettera g) del comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 5 del 2015 è aggiunta la seguente: «g-bis) interventi diretti a favorire, nell'ambito delle competenze regionali, l'espletamento delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana agli emiliano-romagnoli nati all'estero.».



Art. 3.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2015

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituita: «*c)* gli enti locali della regione, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito RUNTS, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106);».

2. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituita: «*e)* organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di categoria, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, consorzi, fondazioni a partecipazione pubblica, centri di formazione, Università, istituti scolastici che abbiano sede in Emilia-Romagna e che, in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)*, attuino iniziative per la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole all'estero.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2015

1. La lettera *d)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituita: «*d)* approva, su proposta del Comitato esecutivo, il piano annuale delle proprie attività;».

2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito: «4. La Consulta presenta ogni anno alla Commissione assembleare competente una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2015

1. L'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:

«Art. 4 (*Costituzione e composizione*). — 1. La Consulta è composta da trentasei membri e viene nominata dall'Assemblea legislativa entro cinque mesi dal suo insediamento, su proposta e previa istruttoria della Commissione assembleare competente e dura in carica fino alla scadenza della legislatura. Nella nomina occorre tenere conto della rappresentanza di genere. È composta da:

a) un presidente e un vicepresidente nominati dall'Assemblea legislativa e scelti tra i componenti della stessa, eletti con le modalità e procedure fissate per l'elezione dei presidenti delle commissioni assembleari, ai sensi dell'art. 38, comma 10, dello Statuto regionale;

b) un vicepresidente nominato dall'Assemblea legislativa scelto tra i consultori residenti stabilmente all'estero di cui alla lettera *e)*;

c) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali designati dal Consiglio delle Autonomie locali;

d) sei rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel

settore dell'emigrazione, iscritte al RUNTS di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, tenuto conto anche della rappresentatività sul territorio e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;

e) quindici rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, tra quelli proposti dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'art. 14, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;

f) otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno, tra quelli proposti dalle associazioni degli emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'art. 14, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;

g) due docenti delle Università che hanno sede nella Regione Emilia-Romagna scelti d'intesa dai rettori delle Università stesse.

2. Non si può essere nominati consultore per più di due volte consecutive, salvo che per i componenti di cui alla lettera *e)* del comma 1.

3. Le designazioni dei componenti della Consulta da parte dei soggetti interessati devono avvenire entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Commissione assembleare competente. È compito della struttura di cui all'art. 18, comma 3, occuparsi della relativa attività amministrativa. La composizione della Consulta è pubblicata nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

4. La Giunta provvede, previa intesa con l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dopo la nomina del nuovo Presidente della Consulta, a trasferire in capo all'Assemblea legislativa tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla Consulta per l'esercizio 2015, attraverso gli atti necessari a garantire la piena operatività della Consulta stessa, compresi quelli inerenti all'organizzazione. Tale disponibilità deve essere assicurata per tutti gli anni di esercizio di mandato successivi, ai sensi dell'art. 19.


5. Alle nomine previste dal presente articolo non si applica quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera *c)* e dal comma 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).».

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2015

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2015 le parole: «nella prima» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla».

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2015 dopo le parole: «in seduta ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «su iniziativa del Presidente».



Art. 7.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2015

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2015 dopo le parole: «emiliano-romagnoli all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto della parità di genere».

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è così sostituita: «c) predispone e propone alla Consulta il piano annuale delle attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera d);»;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c)-bis contribuisce all'elaborazione del piano triennale di cui all'art. 17, esprimendo in particolare parere sulle misure di cui al comma 2, lettera b), dello stesso articolo;».

3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2015 dopo le parole: «possono essere svolte» è aggiunta la seguente: «anche».

Art. 8.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 5 del 2015

1. La rubrica dell'art. 8 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituita: «Decadenza, dimissioni e sostituzione».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 5 del 2015 la parola: «consecutive» è soppressa.

3. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito: «3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e in caso di dimissioni si procede alla sostituzione dei consultori secondo le modalità previste all'art. 4, commi 1, 2 e 3, e alla pubblicazione sul BURERT della nuova composizione della Consulta.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 5 del 2015

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 5 del 2015 le parole: «Su proposta della Consulta, la» sono sostituite dalle seguenti: «La Consulta, anche su proposta della».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 5 del 2015

1. L'art. 11 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:

«Art. 11 (*Valorizzazione del ruolo degli emiliano-romagnoli all'estero*). — 1. Per le finalità previste dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove, anche avvalendosi di tecnologie informatiche e telematiche, attività ed iniziative in ambito economico, formativo, culturale e sociale a favore dei soggetti appartenenti alle comunità emiliano-romagnole all'estero.

In particolare:

a) favorisce interventi di formazione e informazione compresi stage presso imprese, realizzati in Emilia-Romagna ed all'estero, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la regione ed i luoghi d'emigrazione;

b) favorisce iniziative ed attività di carattere economico e professionale delle comunità emiliano-romagnole, volte a rafforzare le relazioni economiche dell'Emilia-Romagna con i Paesi di residenza;

c) promuove iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione italiana e del Paese di insediamento, l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;

d) promuove iniziative volte a favorire la collaborazione fra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) e gli analoghi soggetti delle aree di residenza delle comunità emiliano-romagnole all'estero la cui attività sia di beneficio alle comunità stesse;

e) sostiene iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della Regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo anche in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero);

f) promuove iniziative di interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in regione ed emigrati;

g) promuove iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale riguardanti materie di interesse comune;

h) promuove e valorizza iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e della cultura fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro comunità e fra queste e l'Emilia-Romagna;

i) promuove iniziative di solidarietà e di sostegno per gli emiliano-romagnoli all'estero che versino in stato di indigenza;

j) promuove e incentiva indagini e ricerche, sostiene attività culturali sul territorio regionale, promuove ed assegna borse ed assegni di studio, istituisce premi per tesi di laurea;

k) valorizza le realizzazioni artistiche e culturali degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché le esperienze degli emiliano-romagnoli all'estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socioeconomico, culturale e politico.».

Art. 11.

Abrogazione dell'art. 13 della legge regionale n. 5 del 2015

1. L'art. 13 della legge regionale n. 5 del 2015 è abrogato.

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 5 del 2015

1. L'art. 16 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:

«Art. 16 (*Istituzione della Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel mondo. Concessione di benemerenze*). — 1. La Regione Emilia-Romagna dichiara il 2 luglio "Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel mondo", a ricordo dell'emigrazione regionale e al fine di rafforzare l'identità degli emiliano-romagnoli nel mondo e rinsaldare i rapporti con la terra di origine.



2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, sentito il comitato esecutivo della Consulta, conferisce annualmente diplomi di benemerenzza agli emiliano-romagnoli all'estero o a soggetti che si sono contraddistinti nel campo dell'emigrazione che hanno reso particolare onore all'Emilia-Romagna nel mondo.»

Art. 13.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 5 del 2015

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 5 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è così sostituita: «a) le misure e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla regione o in concorso con altre istituzioni od associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;»;

b) alla lettera d) le parole: «a convegni, seminari e conferenze» sono sostituite dalle seguenti: «alle varie tipologie di attività».

Art. 14.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 5 del 2015

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito: «2. Al presidente della Consulta e al vicepresidente di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), fermo restando quanto previsto dal comma 4, non spetta alcun compenso supplementare rispetto all'indennità di consigliere. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del comitato esecutivo non spetta ai relativi componenti alcun gettone di presenza.»

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 5 del 2015

1. L'art. 20 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:

«Art. 20 (*Clausola valutativa*). — 1. Con cadenza triennale il presidente della Consulta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni sui seguenti aspetti:

a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge e delle attività svolte, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;

b) stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;

c) funzionamento della Consulta ed iniziative dalla stessa promosse;

d) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.»

Art. 16.

Modifiche all'allegato n. 1 della legge regionale n. 6 del 2016

1. Alla fine del secondo periodo del punto 4 dell'allegato n. 1 della legge regionale 5 maggio 2016, n. 6 (Norme sul funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5), dopo la parola: «conclusione» sono aggiunte le seguenti: «per i Paesi europei, e a decorrere dal decimo giorno antecedente la data di inizio della missione e/o entro i dieci giorni successivi alla data di conclusione per i Paesi extra europei.»

2. Il punto 8 dell'allegato 1 della legge regionale n. 6 del 2016 è sostituito dal seguente:

«8. Spese per vitto e alloggio sul territorio nazionale

Per le spese di missione dei consultori sul territorio nazionale si rinvia alla disciplina vigente per le spese di vitto e alloggio sul territorio nazionale dei consiglieri regionali inviati in missione.»

3. Il punto 9 dell'allegato 1 della legge regionale n. 6 del 2016 è sostituito dal seguente:

«9. Spese per vitto e alloggio all'estero

Per le spese di missione dei consultori all'estero si rinvia alla disciplina vigente per le spese di vitto e alloggio all'estero dei consiglieri regionali inviati in missione.»

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

2. Le disposizioni dell'art. 5 si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata la presente legge, ad eccezione delle modifiche apportate al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2015, che entrano in vigore ai sensi del comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 novembre 2022

BONACCINI

(*Omissis*).

22R00511



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 1 1 4 *

€ 2,00

